

## **Disciplinare di gara**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE TORRI FARO DELLO STADIO DEI MARMI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.**

**R.A.199/23/PA**

**CIG: A011CC93EE**

**CUP: J84J22000930001**

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	<b>4</b>
PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	8
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO .....	11
2.1 Documenti di gara.....	11
2.2 Chiarimenti.....	12
2.3 Comunicazioni.....	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO ED SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	13
3.1 Classificazione dei Lavori .....	17
3.2 Categorie della Progettazione .....	18
3.3 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	19
3.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	20
3.5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .....	20
3.6 REVISIONE DEI PREZZI .....	20
3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	21
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	21
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	25
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	26
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	28
6.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE .....	29
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-PROFESSIONALE .....	34
6.3 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	39
6.4 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI Consorzi di cooperative, CONSORZI DI imprese artigiane, Consorzi stabili.....	41
7. AVVALIMENTO .....	42
8. SUBAPPALTO .....	44
9. GARANZIA PROVVISORIA .....	46
10. SOPRALLUOGO .....	46
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	47
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	48
12.1 Regole per la presentazione dell'OFFERTA .....	49
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	51
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	52
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	53
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	58

14.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA.....	59
14.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITà AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	59
14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	60
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	60
15. OFFERTA TECNICA.....	63
16. OFFERTA ECONOMICA.....	67
17. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE.....	71
18. MODIFICHE ALLA PROCEDURA.....	72
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	72
19.3 Metodo DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO.....	78
19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	79
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	80
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	80
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI.....	81
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	82
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	83
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	84
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	93
27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	93
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	94
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	95
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	95

## DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE TORRI FARO DELLO STADIO DEI MARMÌ, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.**

### PREMESSE

Sport e salute S.p.A. (di seguito anche “Stazione appaltante”), con decisione a contrarre n. 141 del 19 ottobre 2023 ha deliberato l’affidamento congiunto, mediante appalto integrato, sulla base del progetto definitivo, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle torri faro dello Stadio dei Marmi, ubicato nel Parco del Foro Italico di Roma, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali (C.A.M) di cui al D.M del 23 giugno 2022 n.256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Alla presente procedura si applica il D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”), salvo nelle parti in cui è ancora applicabile il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 225 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 58<sup>1</sup> del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche “Piattaforma” o “Portale fornitori”) accessibile all’indirizzo <https://fornitori.sportosalute.eu>, e gestito dalla società BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company (di seguito anche “Gestore del sistema”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44<sup>2</sup> del richiamato D.lgs. 50/2016 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltate, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

---

<sup>1</sup> Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

<sup>2</sup> Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

La gara viene espletata mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (di seguito anche “RDO on line”) come meglio specificato al successivo paragrafo 12 (“Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”).

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all’interno del Portale fornitori nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (di seguito anche “Istruzioni operative”) allegate al presente Disciplinare.

L’affidamento congiunto avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 44 e 71 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 44, comma 4, e 108, comma 2, lettera e) del Codice, interamente gestita per via telematica, ai sensi degli artt.44, 52, 58<sup>3</sup> del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Si richiama l’attenzione sulla particolare specificità del sito. Trattandosi di strutture e manufatti sottoposti alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e s.m.i., il presente appalto è disciplinato dal Titolo III della Parte VII del Libro II (articoli 132 e 133) e dall’Allegato II.18 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Codice la durata massima del procedimento è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, nel rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma [codice NUTS ITI43].

CIG (Codice Identificativo Gara): A011CC93EE.

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): J84J22000930001.

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui ai CPV

- 71323200 - Servizi di progettazione tecnica di impianti
- 45316100 - Installazione di dispositivi di illuminazione esterna

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’Ing. Manuela Vellani della Direzione Spazio Sport – Ingegneria e Direzione tecnica.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo “RPA”) è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione “Procurement”.

Il Direttore dei lavori verrà nominato prima della stipula del contratto.

---

<sup>3</sup> Applicabili ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e “Istruzioni operative”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata

proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nelle sezioni dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di richiesta di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Portale fornitori o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e “Istruzioni operative”, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:  
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>
- c) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all’interno del Portale fornitori<sup>4</sup>;

---

<sup>4</sup> Per file di dimensioni pari o superiori a 25 MB il sistema restituisce un risultato negativo.



- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatore temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs.82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In fase di registrazione l'utente deve indicare una UserID. A seguito della registrazione verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'utente una password che deve essere modificata al primo accesso per ragioni di sicurezza.

UserID e password rappresentano le chiavi di accesso a mezzo delle quali l'operatore economico verrà identificato all'interno del sistema.

Il processo di abilitazione si intenderà concluso a seguito dell'attivazione da parte del Servizio Assistenza Fornitori delle chiavi di accesso.

La richiesta di abilitazione deve concludersi entro il termine indicato nel documento "Scadenze".

Oltre tale data l'attivazione delle chiavi di accesso non può essere garantita.

Qualora entro 24 h dal completamento della procedura, non si riceva l'e-mail di conferma avvenuta attivazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori ai recapiti di seguito indicati.

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti di seguito indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

- contattando telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;

ovvero, in alternativa:

- utilizzando il web form "Richiedi assistenza on line", presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) /GEIE costituendo/Aggregazione di retisti;
- l'impresa assimilata alla mandataria, in caso di Consorzio ordinario costituendo;
- il Consorzio stesso, in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito,

l'unico soggetto abilitato ad utilizzare la Piattaforma e ad operare, per la procedura di gara, attraverso la medesima e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta,

laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
  - Scadenze;
  - DGUE "Documento di gara unico europeo";
  - Allegato A "Domanda di partecipazione";
  - Allegato B "Dichiarazione Progettista";
  - Allegato C "Dichiarazione di avvalimento";
  - Allegato D "Modulo offerta economica e tempo"
  - Allegato E "Dichiarazione di avvenuto sopralluogo";
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs.50/2016 s.m.i., (applicabile in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 225, comma 9, del Codice), composto dalla documentazione di cui al documento "*PFI.SM.005.PD.00.EE.001- Elenco elaborati*"
- 5) Determinazione del Corrispettivo per la progettazione esecutiva relativo all'intervento;
- 6) Schema di contratto;

Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del Codice, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante ([www.sportosalute.eu](http://www.sportosalute.eu)), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

**Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.**

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Messaggistica della RDO on line) previo completamento della procedura di abilitazione al Portale fornitori e successiva attivazione delle chiavi di accesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’ art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante ([www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu)), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
- all’interno dell’area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti oltre il termine ultimo indicato per la presentazione degli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’area “Messaggistica” della RDO on line. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Per le finalità di cui all’art.90 del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l’indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica (“domicilio digitale speciale”).

L'operatore economico, con l'accesso alla RDO on line, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 22 ("Valutazione delle offerte"),

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO ED SUDDIVISIONE IN LOTTI**

#### **3.1. Oggetto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle torri faro dello Stadio dei Marmi, ubicato nel Parco del Foro Italico di Roma, ai sensi dell'art. 225, comma 9, del Codice, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, validato ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs.50/2016, dall'Ing.

Manuela Vellani in data 8 agosto 2023, all'esito del rapporto conclusivo di verifica emesso dalla Conteco Check S.r.l. in data 3 agosto 2023.

Si precisa, infatti, che trattandosi essenzialmente di progettazione sviluppata e coordinata da risorse interne alla Stazione Appaltante, iniziata nel mese di novembre 2022 e che gli incarichi di progettazione specialistica di impianti e strutture sono stati formalizzati prima dell'acquisto di efficacia del D.Lgs.36/2023, rispettivamente, in data 16 novembre 2022 e 25 maggio 2023, ai sensi dell'art. 225, comma 9, del Codice la Stazione Appaltante procede all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo redatto in conformità all'art.23, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

I lavori del nuovo impianto di illuminazione dello Stadio dei Marmi sono inseriti nell'ambito del più ampio Piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro Italico, ed in particolare, rientrano tra gli interventi urgenti previsti per lo svolgimento dei "Campionati Europei di Atletica Leggera - Roma 2024", di cui lo Stadio dei Marmi sarà pista di warm up.

Trattasi di struttura tutelata ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, per la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma ha rilasciato nulla osta.

I lavori oggetto d'intervento sono finanziati a valere sulle risorse di cui al contributo riconosciuto dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto i), del Decreto del Ministro per le politiche giovanili dell'8 ottobre 2021, in favore di Sport e Salute, per l'attuazione del Piano strategico comprensivo degli interventi di recupero e valorizzazione del Parco del Foro italico, nell'ambito del 150° Anniversario di Roma Capitale, anche a beneficio dell'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, e trasferito in forza della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934.

Costituiscono oggetto del presente appalto integrato:

- il servizio tecnico di progettazione esecutiva dell'intervento, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono fissati dall'All. I.7, sezione III, al Codice e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41, co. 8, del Codice;
- previa approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente, l'esecuzione di tutti i lavori nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo posto a base di gara.

Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative eventualmente contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento su bene sottoposto a tutela, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha, comunque, tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

### **3.2 Importo complessivo dell'appalto**

L'importo totale dell'appalto è pari ad € 1.428.481,40 (euro un milione quattrocentoventottoquattrocentoottantuno/40) oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle prestazioni progettuali, così ripartito:

- a) € 1.385.189,54, per l'esecuzione dei lavori, comprensivo di costi della sicurezza
- b) € 43.291,86 per spese di progettazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta indicato al successivo paragrafo 3.2.2.

#### **3.2.1 Importo relativo alla progettazione**

Ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice, il corrispettivo relativo alla progettazione, è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti di cui al Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" così come modificato dall'Allegato I.13 del Codice, secondo il procedimento descritto nella "Determinazione del corrispettivo," allegato al presente disciplinare. Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

L'importo della progettazione esecutiva **deve ritenersi inderogabile e non ribassabile**, ai sensi e per gli effetti della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", viste anche le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 ultima parte, 41 comma 15 e dell'All. I.13 del Codice e in conformità alla Delibera ANAC 343/2023, secondo la quale dal complesso delle disposizioni di cui alla citata L. n. 49/2023 "si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 ... assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura" e che "l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici

*dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa”.*

### **3.2.2 Importo relativo ai lavori**

L'importo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in € 1.385.189,54, oltre IVA, di cui:

- a) € 1.356.414,93, interamente soggetti a ribasso;
- b) € 28.774,61, per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), di cui all'art.5, co. 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice e punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso;

L'importo a base di gara di cui al precedente punto a) comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in complessivi € 510.637,02, pari al 37,65% dell'importo dei lavori, IVA esclusa, calcolati sulla base dei prezziari vigenti.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice, è applicabile al presente appalto:

- il **costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Roma - dicembre 2022** approvato con Decreto Direttoriale del 5 aprile 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini).
- il **costo medio orario per i dipendenti delle imprese dell'Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – giugno 2022**, approvato con Decreto Direttoriale del 23 agosto 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CCNL per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quello sopra indicato dalla stazione appaltante.

\*\*\*\*

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno “**a corpo**” sia per la quota relativa alla progettazione sia per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.



Ai sensi dell'art. 210, comma 2, terzo capoverso del Codice, atteso che il progetto definitivo è stato verificato, validato ed approvato, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, è prevista la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva, previa verifica e approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

### 3.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, comma 4 e, per quanto riferibile allo specifico intervento, dell'articolo 133 del Codice, nonché delle previsioni di cui all'Allegato II.12 e all'Allegato II.18, al Codice, i lavori - anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione - sono classificati come di seguito specificato:

n	Lavorazioni	Cat. SOA Allegato II.12	Importo Tot. Categoria	Classifica	% sul totale appalto	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/ non subappaltabile
1	Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	€ 1.220.880,68	III-bis	88,14%	Prevalente	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile fino al 49% del relativo importo
2	Opere strutturali speciali	OS21	€ 164.308,86	I	11,86%	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI, OLTRE IVA</b>			<b>1.385.189,54</b>		<b>100,00%</b>		

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si specifica che, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa.

**A pena di esclusione**, in riferimento alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria soprammenzionata, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, o in possesso di un'iscrizione insufficiente, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al

Codice e dell'articolo 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, dovrà:

- i.* dichiarare espressamente la propria intenzione di voler subappaltare, in tutto o in parte, la relativa categoria ad impresa qualificata (c.d. *subappalto "necessario" o "qualificante"*), ferma restando la qualificazione nella categoria prevalente OG10 nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima, anche l'importo di detta categoria scorponabile per la quale non è in possesso dei requisiti.

In tal caso, la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. *"necessario"* che, in tale circostanza diviene sostitutivo del requisito di qualificazione mancante, non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

- ii.* in alternativa, resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di costituire un R.T.I con mandante qualificata in tale categoria e per classifica adeguata, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate dettate dall'Allegato II.12 al Codice.

\*\*\*\*\*

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice, le prestazioni relative agli impianti oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

### 3.2 CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 41, comma 15, del Codice, nonché dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato I.13, le attività di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z -2 del D.M. 17 giugno 2016 recante l'"*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", e indicate nella Tabella infra riportata.

L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA:

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE OPERE	ID OPERE	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	GRADO COMPLESSITA	VALORE STIMATO DELL'OPERA (€) PER CLASSIFICA/ CATEGORIA
<b>IMPIANTI</b> <i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,</i>	<b>IA.04</b>	<b>III/c</b>	<b>1,30</b>	€ 1.220.880,68

<i>telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>				
<b>STRUTTURE</b> <b>Strutture speciali</b> <i>Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine..</i>	<b>S.06</b>	<b>I/g IX/c</b>	<b>1,15</b>	<b>€ 164.308,86</b>

### 3.3 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il tempo utile per l'ultimazione delle attività e delle opere oggetto del presente appalto è stabilito in:

1. redazione del progetto esecutivo: 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o a far data dalla formale comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo la formale verifica e approvazione del progetto esecutivo, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del Codice. Eventuali modifiche ed integrazioni richieste ai fini della verifica della progettazione, dovranno essere consegnate entro un termine di 7 giorni naturali e consecutivi.

2. esecuzione dei lavori: 143 (centoquarantatré) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale dei lavori.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12, comma 5, lettera "g" dell'Allegato II.14 al Codice potrà, comunque, prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Vista la necessità di rispettare le tempistiche per lo svolgimento dei "Campionati Europei di Atletica Leggera - Roma 2024" e l'avanzamento delle attività di cui al cronoprogramma della Convenzione da cui discende il finanziamento dell'opera, i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio 2024.

Il termine contrattuale vincolante per ultimare le prestazioni di cui agli anzidetti punti 1. e 2., sarà determinato in ragione dell'Offerta temporale presentata in fase di gara, da applicarsi al tempo stimato delle singole prestazioni.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura stabilita dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo Schema di contratto, in questa sede da intendersi integralmente riportati.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte

della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.

Trattandosi di lavori finanziati da convenzione pubblica, e tenuto conto che il mancato avvio dei lavori nei tempi programmati e/o l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma arrecherebbe un ingente danno economico alla Stazione Appaltante, che potrebbe determinare finanche la perdita del finanziamento stesso, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta diligente, per garantire alla Stazione appaltante il rispetto delle tempistiche imposte.

### **3.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 57 del Codice deve rispettare i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui al D.M. 23 giugno 2022 "*Criteria Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" ed in ogni caso, nell'eseguire i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica del progetto definitivo, ed in particolare a quanto riportato a riguardo sia nel Capitolato Speciale d'Appalto sia nell'elaborato progettuale "PFI.SM.005.PD.00.CA.001".  
Relazione Sui Criteri Ambientali Minimi

### **3.5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

Tutti gli interventi di cui all'oggetto rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto), pertanto, si è proceduto all'elaborazione di specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, secondo i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo, a proprie spese, di presentare prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

### **3.6 REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.60 del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC (entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici di cui sopra) e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

I compensi per l'attività di progettazione sono da ritenersi fissi e invariabili.

### 3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

#### Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In questo caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali (Cnpaia 4%), è pari ad € 1.716.255,69 (euro unmilionesettecentosedicimiladuecentocinquantacinque/69), al netto di Iva, come indicato nella seguente Tabella:

Importo dell'appalto	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ex art. 120 c. 9	valore globale stimato dell'appalto ex art. 14 c.4
€ 1.428.481,40	€ 285.696,28	€ 1.716.255,69

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici indicati all'articolo 66, comma 1, del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della presente procedura:

- a) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, potrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt. 6.1.2. e 6.2.2., mediante il proprio staff, oppure, avvalendosi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice, da associare in raggruppamento temporaneo oppure da indicare in sede di offerta (di seguito "*Progettista Indicato*") in possesso dei predetti requisiti;
- b) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per l'attività di costruzione dovrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt.6.1.2. e 6.2.2. necessariamente avvalendosi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), da associare quale mandante di un raggruppamento

temporaneo (di seguito “*Progettista Associato*”) oppure da indicare in sede di offerta (di seguito “*Progettista Indicato*”) in possesso dei predetti requisiti.

Qualora l’operatore economico concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione, associando progettisti esterni, e quindi costituendo con essi un Raggruppamento Temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente. Al contrario, il professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto, non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico; in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione appaltante e il concorrente

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all’articolo 65 e 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se partecipano in proprio oppure per quali consorziati concorrono.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri

e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del Consorzio medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**c.d. Rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**c.d. Rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della

sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

\*\*\*

Gli operatori economici indicati o associati per i servizi alla progettazione possono presentarsi in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice.

In particolare, sono, a tal fine, ammessi:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- c. società di ingegneria, come definite all'art. 66, comma 1, lett. c) del Codice;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

I Progettisti "Indicati" possono, ma non hanno l'obbligo, di costituirsi tra di loro in raggruppamento temporaneo (parere MIT n.1094/2021).

Il medesimo Progettista Indicato potrà partecipare con più concorrenti salvo l'onere di dimostrare, in contraddittorio con la Stazione appaltante, la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art.95, comma 1, lettera d), e che la partecipazione plurima non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Laddove il progettista associato e/o indicato dal concorrente e/o il professionista partecipante quale progettista ex sé dovesse coincidere con il progettista che ha redatto la progettazione definitiva posta a base di gara o che ha svolto attività di supporto a tale progettazione, la Stazione Appaltante si riserva di verificare l'insussistenza di una condizione di vantaggio di tale progettista rispetto agli altri partecipanti alla presente gara, al fine di deliberarne o meno l'esclusione dalla gara, per il motivo di cui all'art.95, comma 1, c) del Codice.



In tal caso, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere al progettista di dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento del precedente incarico di progettazione e/o di supporto alla progettazione non abbia determinato una posizione di vantaggio tale da falsare la concorrenza rispetto agli altri operatori economici partecipanti alla presente gara. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

## 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici concorrenti e il Progettista secondo quanto in appresso meglio specificato dovranno:

- i. a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 5.1, validi sia per gli operatori economici che assumono le prestazioni di lavori sia per il/i progettista/i associati o indicato/i;
- ii. a pena di esclusione, essere in possesso, ciascuno per quanto di propria competenza, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 6.1 e 6.2; in particolare, per i lavori gli/l'operatori/e economici/o dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6.1.1 e 6.2.1; i Progettisti, siano essi Indicati, associati o facenti parte dello staff dell'operatore economico concorrente, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6.1.2 e 6.2.2;

In sede di gara, l'operatore economico/gli operatori economici che assumono le prestazioni di lavori dovrà/anno dichiarare il possesso dei citati requisiti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'art. 91 del Codice, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché della domanda di partecipazione di cui al medesimo art. 91 del Codice, utilizzando i Modelli Allegati al presente disciplinare.

**I Progettisti, siano essi associati, Indicati o facenti parte dello staff del concorrente, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione dell'Allegato B "Dichiarazione Progettista" al presente Disciplinare.**

Con riferimento al Progettista Indicato si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal professionista, lo stesso potrà essere sostituito, dall'operatore economico che lo ha indicato, con un altro professionista, che sarà analogamente verificato in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "FVOE") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare

alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3, lett. b) della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del Codice, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lett. e) del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. b), del Codice, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.

## **5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.94 e 95 del Codice, ovvero ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice medesimo deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Tutti i partecipanti al Raggruppamento e al Consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) e 66, comma 1, lett. f) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Alle Aggregazioni di rete e al G.E.I.E si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti in quanto compatibile.

### **Self Cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, del Codice, può fornire prova di aver adottato misure (***c.d. self cleaning***) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Poiché l'appalto prevede lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'iscrizione alla white list deve essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a rischio infiltrazione (cfr Comunicato del Presidente Anac del 27/1/2023)

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla white list dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui le dette lavorazioni siano eseguite da un subappaltatore, l'iscrizione dev'essere posseduta dal subappaltatore medesimo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti speciali di partecipazione accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso la stazione appaltante, in attesa della completa operatività del FVOE, si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati all'operatore concorrente, tramite l'area messaggistica della Piattaforma.

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

### 6.1.1 Per l'esecuzione dei lavori

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) L'operatore economico che esegue le prestazioni relative concernenti "Fornitura di ferro lavorato" e "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume" deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Qualora l'Aggiudicatario dovesse subappaltare una o più d'una delle predette prestazioni, l'iscrizione alla c.d. white list dell'appaltatore è condizione necessaria per l'autorizzazione al subappalto.

### 6.1.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva

Il Progettista dovrà essere in possesso dei sottoindicati requisiti:

- A.** requisiti di idoneità professionale indicati per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice, e, pertanto:

➤ In caso di **professionisti singoli o associati**:

- a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'appalto;
- b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in corso al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- In caso di **società di professionisti**:
  - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
    1. i soci;
    2. gli amministratori;
    3. i dipendenti;
    4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
  - b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
  
- In caso di **società di ingegneria**:
  - a) almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
    - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
    - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
  - b) organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
    1. i soci;
    2. gli amministratori;
    3. i dipendenti;
    4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art.66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- In caso di **altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura**:
- a) l'oggetto sociale deve ricomprendere le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  - b) almeno un direttore tecnico formalmente consultato dall'organo di amministrazione del soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice per la definizione degli indirizzi strategici del medesimo soggetto e per la partecipazione a gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
    - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
    - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice;
    - essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti
  - c) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare, tenuto conto della propria natura giuridica:
    1. il legale rappresentante;
    2. gli amministratori;
    3. i soci, i soci fondatori, gli associati;
    4. i dipendenti;
    5. i consulenti su base annua, muniti di partita LV.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
    6. l'organigramma di cui alla lettera c) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- **I raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del codice, fermo restando le disposizioni di cui all'art.68, devono possedere i requisiti di cui agli artt.35 e 36 dell'Allegato II.12 sopra indicati in relazione a ciascuno dei soggetti che fa parte del Raggruppamento.
- Inoltre, i Raggruppamenti devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si precisa che il quinquennio per riconoscere la qualifica di “giovane professionista” decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione e non dalla data di iscrizione all’albo professionale (cfr Cons Stato, sez. V, 8/04/2019, n. 2276; idem 17/01/2018, n. 278)

Il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a. un libero professionista singolo o associato;
- b. con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b), se costituito in forma societaria.

In assenza di un rapporto contrattuale di dipendenza o collaborazione professionale del giovane professionista con uno dei membri del raggruppamento di progettisti, il professionista deve essere associato al raggruppamento, senza che ciò comporti in capo al medesimo l’assunzione della qualifica di vero e proprio mandante e delle relative responsabilità contrattuali

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lettera e), del Codice trova applicazione quanto previsto all’art. 39, comma 3, dell’Allegato 11.12 al Codice stesso.

- **in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, GEIE e consorzi stabili professionali**, costituiti, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del Codice e dell’art.12 della l. 81/2017, i requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell’Allegato I1.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

**B. per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti al contratto.



Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- C. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico relativo allo svolgimento della progettazione dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, **personalmente responsabili che devono essere indicati dall'operatore economico, all'interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.**

Più specificamente, le figure minime richieste, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e che devono essere indicate dall'operatore economico come facenti parte del gruppo di lavoro (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), sono riportate nella seguente Tabella:

N	GRUPPO DI LAVORO
1	<b>Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
1	<b>Responsabile della Progettazione architettonica</b> , rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
1	<b>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b> , figura professionale abilitata ai sensi del Dlgs 81/2008.
1	<b>Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE</b> , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
1	<b>Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI</b> , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
1	<b>Giovane professionista</b> (per soggetti partecipanti in R.T.), rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale.

Si precisa che per la **progettazione architettonica** la qualifica di Architetto è necessaria, poiché le lavorazioni oggetto di progettazione insistono su edifici ed aree soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".

In ogni caso la struttura operativa minima dovrà essere comunque costituita da un numero non inferiore a tre (3) professionisti.

Fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 6.1.2 lett. A) relativamente alla figura del "giovane professionista", i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro dovranno essere stabilmente legati all'operatore economico progettista in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l'esclusione, dell'operatore medesimo dalla procedura:

- componente di un eventuale R.T.P;
- associato di un'associazione temporanea tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest'ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dalla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

L'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili fermo restando che il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno tre (3) soggetti.

Le persone fisiche che andranno a ricoprire le suindicate figure professionali potranno partecipare all'offerta di un solo concorrente, pena l'esclusione di tutte le offerte a cui hanno aderito, fatto salvo il disposto dell'art. 68, comma 14, del Codice.

Si specifica che le risorse indicate come facenti parte del Gruppo di lavoro, dovranno essere quelle effettivamente utilizzate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa minima laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa minima e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE**

### **6.2.1 Per l'esecuzione dei lavori**

Ai sensi dell'art.100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice e dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio

2014, n. 80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate ai lavori da assumere indicati alla tabella di cui all'art 3.1 del presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "Tabella A - Categorie di Opere Generali e Specializzate" del medesimo Allegato.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA).

Si evidenzia che le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell'ammissione alla presente gara, una classifica almeno pari alla III e che, pertanto, intendano assumere i lavori oggetto del presente appalto in misura tale da rientrare almeno in tale classifica, dovranno produrre, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensiva della certificazione di qualità aziendale di cui all'art.4 dell'Allegato II.12 del Codice, in corso di validità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da Accredia o da altro Ente di accreditamento autorizzato da uno stato membro della Comunità Europea ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008.

La certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art.16, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice.

L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica di mantenimento dei requisiti, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente, in tal caso, dovrà allegare alla documentazione di gara, copia del contratto di verifica, stipulato con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, il concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito, prima della scadenza di detto termine, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche dell'art 2 e della Tabella A dell'Allegato II.12 al Codice e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

### **6.2.2 Per i servizi di progettazione**

Il Progettista dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- A. Fatturato globale**, per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nel triennio precedente a quello di pubblicazione del Bando di gara, per un importo pari al doppio dell'importo delle spese di progettazione posto a base di gara e, quindi, pari ad **€ 86.583,72**, esclusa IVA ed oneri previdenziali e assistenziali.

La comprova del requisito a valle dell'eventuale aggiudicazione è fornita mediante:

1. per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
2. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
3. per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
4. in alternativa mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Dalla documentazione predetta dovrà emergere inequivocabilmente che il fatturato realizzato è riconducibile ai servizi di architettura ed ingegneria.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, **ovverosia approvati**, alla data fissata per la presentazione delle offerte.

- B. avvenuto svolgimento, **negli ultimi tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del Bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come di seguito indicato:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori cui si riferiscono i servizi
IA.04	III/c	€ 1.220.880,68	€ 1.220.880,68
S.06	I/g IX/c	€ 164.308,86	€ 164.308,86

Si precisa che:

- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
- qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Con riferimento alla categoria **IMPIANTI** recante ID IA.04 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, nell'ambito della stessa destinazione funzionale.

Con riferimento alla categoria **STRUTTURE** recante ID S.06, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, nell'ambito della stessa categoria.

Per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI,

La comprova del requisito di cui al punto B), a valle dell'eventuale aggiudicazione, è fornita:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto e del periodo di esecuzione;
  - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto e del periodo di esecuzione;
  - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lett. e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice.

Nel caso di servizi svolti in raggruppamento, dalla documentazione fornita dovrà essere chiaramente identificabile la percentuale di esecuzione del servizio svolto.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12, del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

L'operatore economico dovrà caricare tale documentazione tramite sistema FVOE.

\*\*\*

Si ribadisce che, nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti elencati ai paragrafi 6.1.2 e 6.2.2 che precedono.

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché, nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare un progettista, in possesso dei requisiti suddetti.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) e 66, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.3.1 Idoneità professionale**

##### **6.3.1.1. Per i lavori**

- a) Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1 dovrà essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito di idoneità professionale di iscrizione alla White list dovrà essere posseduto dall'esecutore delle prestazioni indicate al precedente paragrafo 6.1.1.

##### **6.3.1.2. Per i servizi di progettazione**

I requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice, di cui al par.6.1.2 lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun Operatore Economico associato, in base alla propria tipologia.

Si rammenta che, per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

Il requisito di cui al par.6.1.2, lett. b), relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali di cui al par. 6.1.2 lett. c), è posseduto da ciascun professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato specificatamente dell'esecuzione delle relative prestazioni.

#### **6.3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionale**

##### **6.3.2.1 Per i lavori**

Ai sensi dell'art.68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente** i requisiti relativi alla capacità

economico - finanziaria e tecnica - professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68 del Codice.

Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice, art. 30, e quindi:

- per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.65, comma 2, lett. e) del Codice, i consorzi ordinari di cui all'art. 65 c. 2 lett. f) e i soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE di cui all'articolo 65 c. 2 lett. h), ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, all'interno della Domanda di partecipazione, la mandataria e le mandanti, specificando le categorie di lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le quote di esecuzione indicate per le singole componenti, a pena di esclusione del concorrente, devono essere coperte dalla qualificazione posseduta dalla rispettiva singola componente.

La mancanza o l'insufficienza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese raggruppate o consorziate in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento o consorzio, a prescindere dall'entità dello scostamento e anche nel caso in cui il raggruppamento o consorzio, nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (*Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2019*).

### **6.3.2.2 Per i servizi di progettazione**

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 6.2.2, lett. A) dovrà essere soddisfatto dal Raggruppamento o dal consorzio ordinario nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, il giovane professionista non concorre al raggiungimento del requisito.

- Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al par. 6.2.2. lett. B), deve essere posseduto dal raggruppamento /consorzio ordinario nel suo insieme.

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, il giovane professionista non concorre al raggiungimento del requisito.



## **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1 lett. g) del Codice dimostrano il possesso dei requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **6.4.1 Idoneità professionale**

#### **6.4.1.1. Per i lavori**

- A. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1, dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- B. Il requisito di idoneità professionale di iscrizione alla White list dovrà essere posseduto dall'esecutore delle prestazioni indicate al precedente paragrafo 6.1.1.

#### **6.4.1.2 Per i servizi di progettazione**

I requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice, di cui al par. 6.1.2 lett. A) dovranno essere posseduti dal/i consorziato/i secondo quanto indicato negli artt. 35 e 36 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto al par. 6.1.2, lett. B), dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali di cui al par. 6.1.2 lett. C), è posseduto da ciascun professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato specificatamente dell'esecuzione delle relative prestazioni.

### **6.4.2. Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica-professionale**

#### **6.4.2.1. Per i lavori**

Tenuto conto della peculiare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, ai sensi dell'art.133 nonché dell'art.9, comma 4, dell'Allegato II.18 al Codice, e in aderenza all'orientamento dell'ANAC (Delibere nn.1239/2017, 710/2019, 822/2019 e 798/2020) e alle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16 gennaio 2019, e sez. V, n.1615 del 7 marzo 2022), con specifico riferimento alla presente procedura e a tutte le lavorazioni inerenti le categorie oggetto dell'appalto in questione, trova applicazione il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. "divieto di cumulo alla rinfusa". Quindi, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (SOA) devono essere posseduti anche dalle consorziate eventualmente designate in gara per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, a pena di esclusione, qualora uno dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, in possesso dei requisiti ivi prescritti, intenda indicare una consorziata esecutrice, a prescindere dalla qualificazione del Consorzio e/o di altre consorziate, la stessa consorziata designata per l'esecuzione dei lavori dovrà possedere in proprio la qualificazione con classifica adeguata ai lavori che esegue.

#### **6.4.2.2. Per i servizi di progettazione**

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

### **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla progettazione di cui al punto 6.2.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "*avvalimento premiale*"), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, ivi inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti della struttura operativa minima.

Come specificato in premesse, trattandosi di ambiti sottoposti alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e s.m.i., in applicazione di quanto disposto dall'art.132, comma 2, del Codice, il concorrente **non** potrà ricorrere all'avvalimento, per dimostrare il possesso dell'attestazione SOA, di cui al punto 6.2.1, nelle categorie oggetto d'appalto.

Il progettista indicato dall'impresa concorrente, in quanto non partecipa ex sé alla gara, non è assimilabile né al concorrente né all'operatore economico, e non può ricorrere all'avvalimento. Pertanto, potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, solo il progettista associato.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5.1 e dichiararli mediante nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica e non devono essere allegati alla documentazione amministrativa. La violazione della presente disposizione determina l'esclusione del concorrente qualora il contenuto del contratto determini la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

L'operatore economico concorrente indica, all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, che intende subappaltare, rendendo la dichiarazione di subappalto di cui al DGUE (Parte II<sup>A</sup>, Sezione D). In assenza di espressa manifestazione di volontà, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice stesso, il contratto non può essere ceduto a terzi, né l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In particolare, le lavorazioni della categoria prevalente OG10 possono essere subappaltate fino al 49,00% del relativo importo, mentre le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OS21 possono essere subappaltate al 100% ad operatori qualificati.

Fatti salvi i limiti di cui sopra, il concorrente dovrà necessariamente subappaltare ad operatore in possesso di idonea qualificazione le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21 a qualificazione obbligatoria (*c.d. subappalto "qualificante" o "necessario"*) per la quale non disponga egli stesso della relativa qualificazione (o posseduta solo parzialmente), specificandola, **a pena di esclusione**, puntualmente nel DGUE, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo di ciascuna della categoria non posseduta.

Si precisa, inoltre, che, nel caso si faccia ricorso al *c.d. "subappalto necessario"*, non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda fare ricorso in caso di aggiudicazione, né, quindi, la produzione del DGUE da parte di questi ultimi.

Si evidenzia che in caso di subappalto delle lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, occorre darne specifica indicazione nel DGUE, fermo restando che il subappaltatore dovrà essere necessariamente iscritto alla White list, pena la non accettazione del subappalto.

Ai sensi dell'art.119, comma 2, del Codice, al fine di assicurare l'unitarietà del progetto, la continuità dell'attività di progettazione e la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta, non è ammesso il subappalto del servizio di progettazione, fatta eccezione, ove presenti, per le indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione di subappalto potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa con una delle seguenti modalità:

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo mentre le imprese mandanti potranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D) a

rinvia alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria");

in alternativa

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto.

In luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto, potrà essere presentata dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte i soggetti del costituendo raggruppamento.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 6 del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, si dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dei lavori ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Affidatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Affidatario, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si precisa che i pagamenti verranno corrisposti ai subappaltatori secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023. Nel contratto di subappalto dovrà essere indicato

chi fatturerà le suddette prestazioni. Resta inteso che anche l'eventuale subappaltatore sarà obbligato poi a fornire gli estremi per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, cui si rinvia.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice non è prevista la garanzia provvisoria.

## **10. SOPRALLUOGO**

In ragione della tipologia e della complessità dei lavori da eseguire, relativi a bene sottoposto alla tutela del D.Lgs.42/2004, l'operatore economico concorrente ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo, a pena di esclusione.

La presa visione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla gara, in quanto indispensabile per acquisire adeguata conoscenza del sito di intervento e degli elementi informativi necessari per formulare l'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Durante ciascun sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nel presente disciplinare.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Al termine di ciascun sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante timbrerà e firmerà la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Una copia della Dichiarazione sarà trattenuta dall'incaricato della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel sistema unitamente agli altri documenti amministrativi elencati nel successivo paragrafo 14.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo, se richiesto dal personale della Stazione Appaltante al momento della visita, dovranno essere dotati di Dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché seguire tutte le indicazioni previste da legge per l'accesso ai luoghi pubblici.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> o successiva delibera.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente dovrà caricare nella RdO on line, copia della ricevuta di pagamento.

Ai fini dell'ammissione alla gara, la stazione appaltante accerterà il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante assegna un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, per adempiere al pagamento. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario;

## **12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, e la successiva documentazione, devono essere sottoscritte, laddove espressamente richiesto, con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" ("termine fissato per la presentazione delle offerte"), a pena di irricevibilità, secondo le modalità di seguito descritte.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista (almeno 3 ore prima) onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 ("La piattaforma telematica di negoziazione").

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file, tuttavia, si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della



risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente e per consentire al sistema di effettuare la verifica della validità delle firme digitali apposte sui documenti.

La Piattaforma non consente il caricamento di files con i seguenti formati: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg .

## **12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica

Per partecipare alla procedura di gara sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
  - 1) indicare la forma di partecipazione;
  - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa");
- D. accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 15 ("Offerta tecnica");
- E. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line, inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 16 ("Offerta economica") e ribadire a video la propria offerta;
- F. inviare la risposta alla RDO on line.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art 58<sup>5</sup>, comma 5, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ciascun concorrente riceve notifica (all'indirizzo PEC comunicato in sede di registrazione) del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.1 ("Documenti di gara").

Gli allegati al presente disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice, la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

---

<sup>5</sup> Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Resta fermo che la rettifica va chiesta in busta chiusa telematica, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di rettifica, e va aperta insieme all'offerta.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento (se previsto), della garanzia provvisoria (se richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art.25 del presente disciplinare.
- non è sanabile la mancata indicazione dell'intenzione di procedere al subappalto c.d. "necessario" o "qualificante" nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della relativa qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al precedente articolo 3 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28.03.2023 n. 3180).

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) certificato (Allegato E) rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente.

Si precisa che:

- i. i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) e i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) nonché i consorzi stabili professionali dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali e sia presente la sottoscrizione del consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I o del consorzio ordinario e sia presente la sottoscrizione di tutti i componenti medesimi;
- iii. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuna delle imprese ausiliarie e, in tal caso, dovrà altresì essere sottoscritto dalla/e impresa/e ausiliaria/e.
- iv. Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto l'operatore economico dovrà produrre il PASSOE nel quale sia nominativamente segnalato ciascun Progettista Indicato. In particolare, gli stessi dovranno essere indicati, ai soli fini del buon esito dell'acquisizione del PASSOE, come "*soggetto indicato dal concorrente*" (si veda il chiarimento F.15 rilasciato sul sito dell'A.N.AC. <https://www.anticorruzione.it/-/AVCPass> Il progettista che partecipa

al raggruppamento deve, invece, produrre la propria componente del passOE con il ruolo di “Mandante in RTI”.

- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4 (“Documentazione in caso di avvalimento”);
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.5 (“Documentazione ulteriore per i soggetti associati”);
- 9) copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e nei casi previsti dalla normativa l’eventuale documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l’avvenuta richiesta di verifica triennale.
- 10) Dichiarazione del Progettista.

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta tecnica o all’offerta economica

#### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all’Allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all’art.94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 94, comma 7, e 95, comma 3, del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicazione non si applica – nelle ipotesi in cui:

- i reati sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;

- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione. Si precisa che non possono essere fornite misure di self-cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

Per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice, l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato 11.10 al Codice.

Ai fini dell'accertamento delle cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice, dovranno essere dichiarati tutti gli illeciti professionali come indicati all'art. 98, co. 3, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, del Codice medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, devono essere forniti nell'Allegato A i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara. Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. la modalità con le quali intende soddisfare i requisiti richiesti per i servizi di progettazione;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi (C.A.M) di cui al D.M del 23 giugno 2022 n.256;
5. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge 76/20;
6. ai sensi dell'art. 102 del Codice, di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 27, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Stazione appaltante e reperibili sul sito internet [www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codice, modello e Piano della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto;
8. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia], l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia], il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
10. essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco;
11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 31 ("Trattamento dei dati personali").
12. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta nonché di aver giudicato i lavori stessi realizzabili.
  - c) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei Lavori in appalto;
13. dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione;
14. dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e di contratto, ivi inclusi gli elaborati tecnici, di accettarne integralmente il contenuto senza condizione o riserva alcuna e di averne tenuto conto nella formulazione della propria Offerta;
15. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di gara e di averne verificato gli elaborati progettuali, ritenendolo completo e coerente con le finalità dell'appalto, tenendo comunque presente che, trattandosi di appalto a corpo l'operatore economico, nella valutazione dell'offerta, dovrà fare proprie stime tecnico ed economiche, sulla base dei contenuti degli elaborati progettuali, indipendentemente dal contenuto del computo metrico estimativo dato in visione e di ritenere tale progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
16. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.



La domanda e le eventuali dichiarazioni integrative sono rese:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo o GEIE costituendo, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE e da tutti gli operatori economici partecipanti al GEIE;
- nel caso di Consorzio ordinario costituendo, da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio e tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di retisti, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

La domanda di partecipazione e le eventuali dichiarazioni integrative sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega la copia conforme all'originale della procura attestante i poteri conferiti. Oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è possibile inserire nella piattaforma la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso in cui i poteri ad agire siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la "Domanda di partecipazione" dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i soggetti sopra richiamati.

In caso di progettista associato, lo stesso, rivestendo il ruolo di concorrente, dovrà sia presentare la domanda di partecipazione contenente le informazioni contenute al presente punto, sia rendere le dichiarazioni del progettista di cui al successivo punto 14.3, oltre a presentare il DGUE come richiesto al successivo paragrafo 14.2.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in **ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo nonché Consorzio ordinario, dalla mandataria;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di rete, dall'organo comune/mandataria.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

## 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, in quanto attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE dovrà, quindi, essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ciascuno degli operatori economici partecipanti deve compilare e sottoscrivere un DGUE distinto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare e sottoscrivere un DGUE distinto per le parti di competenza.

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto

Nel caso in cui l'operatore economico soddisfi il possesso dei requisiti di progettazione mediante un Progettista Indicato, quest'ultimo dovrà rendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo mediante compilazione dell'Allegato B firmato digitalmente dal progettista medesimo.

Il progettista associato deve compilare un proprio DGUE, e nel caso si tratti di un raggruppamento di progettisti, ciascun progettista costituente il raggruppamento deve presentare un proprio DGUE.

### **14.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA**

Il progettista (staff di progettazione interno al concorrente, progettista associato o progettista indicato), dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'Allegato B al presente disciplinare.

La dichiarazione del progettista dev'esser prodotta:

- dal progettista che si presenta in forma singola;
- nel caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni dirette, da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE o che aderiscono al contratto di rete;
- nel caso di aggregazioni di rete dotate di un organo comune avente personalità giuridica, dall'organo comune e dai soggetti aderenti al contratto di rete indicati come esecutori;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici.

La suddetta dichiarazione è firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica

### **14.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e 5, del D.Lgs.14/2019.

Inoltre, il concorrente dovrà produrre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

#### **14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente, redatta utilizzando l'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, con la quale l'ausiliaria:
  - si impegna, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
  - nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) contratto di avvalimento, nativo digitale e sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, entro il termine di presentazione dell'offerta, nel quale dovrà essere indicato: *i)* l'obbligo dell'ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto; *ii)* l'indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; *iii)* l'indicazione del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria; *iv)* nonché l'indicazione se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'allegato A "Domanda di partecipazione" le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a sistema la documentazione richiesta di seguito indicata. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

**Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione contenente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dal mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i..

**Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione contenente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarle, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarle

**Per i Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice:**

- copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente del Consorzio, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

**Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle;

**Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle

**Per le Aggregazione di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

- in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
  - copia del contratto di rete.
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - iii. le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio/GEIE devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente

essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta tecnica" della RDO on line.

L'offerta è firmata secondo le modalità di seguito previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) (a pena di esclusione) Relazione tecnica contenente, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), l'indicazione dei seguenti elementi

- **Elemento 1: Soluzioni per il miglioramento estetico e strutturale nel rispetto e valorizzazione del progetto originario**

Il concorrente dovrà fornire una relazione descrittiva completa di immagini atte a dimostrare la minimizzazione dell'impatto estetico degli accessori dei corpi illuminanti quali ad esempio staffe, cablaggi, ulteriori accessori ai fini dell'armonizzazione estetica del progetto (massimo sei cartelle in formato A4).

Particolari e dettagli costruttivi delle soluzioni proposte per i criteri 1 e 3 in scala metrica adeguata (quali nodi strutturali, sistemi di fissaggio, cablaggi e connessioni).

- **Elemento 2: Qualità del progetto illuminotecnico in relazione ai requisiti richiesti;**

Il concorrente dovrà presentare Calcolo illuminotecnico completo di tavole di calcolo, mappe grafiche o tabelle di visualizzazione dei risultati, planimetrie, posizione tipologia marca e modello e puntamento di ciascuno dei corpi illuminanti a led previsti ed utilizzati nei calcoli, redatto secondo quanto stabilito dai requisiti di calcolo norme UNI, IAFF e conforme ai requisiti di progetto ed alle prestazioni illuminotecniche richieste riportati nei documenti progettuali. Dovranno essere riportati i risultati dei calcoli mediante mappe grafiche o in forma tabellare, per tutti i requisiti di calcolo previsti. **I calcoli dovranno essere eseguiti con un fattore di manutenzione di 0,9.** Nei calcoli illuminotecnici dovranno essere chiaramente riportati i risultati ottenuti ed il confronto degli stessi con i requisiti progettuali previsti. Dovranno essere inoltre indicati in modo chiaro e preciso marca, modello e numero di corpi illuminanti utilizzati per il calcolo.

- **Elemento 3: Durabilità e manutenibilità**

Il Concorrente dovrà fornire una relazione descrittiva ed esplicativa finalizzata a chiarire le soluzioni tecniche che potranno garantire il miglioramento delle condizioni di manutenibilità e durabilità delle componenti strutturali e impiantistiche delle torri faro (massimo 10 cartelle in formato A4).

Particolari e dettagli costruttivi delle soluzioni proposte in scala metrica adeguata (quali nodi strutturali, sistemi di fissaggio, cablaggi e connessioni).

- **Elemento 4: Certificazioni degli apparecchi illuminanti offerti**

Eventuale documentazione atta a dimostrare il possesso di conformità ENEC e/o dichiarazione ambientale di prodotto conformemente alla ISO 14025

- **Elemento 5: Garanzie sui prodotti forniti**

Eventuale estensione della garanzia dei corpi illuminanti e degli alimentatori che preveda la gratuita sostituzione (intesa come fornitura) di tutti gli apparecchi difettosi con indicazione degli anni di validità della stessa.

- **Elemento 6: Assistenza durante le fasi di messa in servizio dell'impianto di illuminazione**

Eventuale dichiarazione da parte del Concorrente con la quale si impegna a garantire l'esecuzione dei rilievi illuminotecnici.

- **Elemento 7: Miglioramento del sistema di gestione DMX di controllo dei proiettori**

Relazione descrittiva ed esplicativa dei miglioramenti al fine dell'espandibilità della funzionalità della consolle di controllo e regolazione DMX dei proiettori in relazione all'integrazione degli impianti fissi e temporanei durante manifestazioni sportive o di intrattenimento. La relazione dovrà riportare le specifiche tecniche e prestazionali hardware e software della consolle di controllo e regolazione per la gestione dei giochi di luce e degli scenari di illuminamento. Dovranno essere chiaramente indicati il numero di scenari impostabili e memorizzabili, riportati esempi di pagine grafiche e schermate visualizzabili sul display di controllo (massimo quattro cartelle in formato A4).

La Relazione tecnica deve, pertanto, essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione. Dovrà, pertanto, consentire alla commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica").

La Relazione tecnica dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta, contenere almeno gli elementi sopra indicati ed essere composta da un massimo di 30 cartelle (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "Arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), numerate con numerazione progressiva ed univoca.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Nel limite massimo sopra indicato non rientrano la copertina, l'indice, gli elaborati grafici, relazioni di calcolo, le schede tecniche dei materiali, le tabelle prestazionali, la documentazione fotografica, eventuali foto inserimenti/simulazioni tridimensionali, le certificazioni dei prodotti proposti, i curriculum vitae.



La Relazione Tecnica non dovrà contenere opuscoli pubblicitari e l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione in capitoli.

In aggiunta alla documentazione suddetta il concorrente potrà eventualmente produrre un numero massimo di 10 cartelle in formato A3 contenente elaborati grafici, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti nella relazione illustrativa.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.79 del Codice.

**2) (eventuale) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;**

In caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica e non devono essere allegati alla documentazione amministrativa. La violazione della presente disposizione determina l'esclusione del concorrente qualora il contenuto del contratto determini la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

In caso di avvalimento premiale, non è consentita la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata.

**3) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

L'offerta tecnica e l'ulteriore documentazione richiesta è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto

legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Con riguardo ai soggetti incaricati della progettazione esecutiva, si precisa che:

*(in caso di associazione temporanea non ancora costituita con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice)*, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente anche dai soggetti che si intendono associare per la progettazione;

*(in caso di INDICAZIONE dei soggetti di cui all'art 66, comma 1, del Codice)*, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente unicamente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata candidata alla sola esecuzione dei lavori.

Ogni concorrente è assolutamente responsabile dei dati e delle informazioni contenute nella relazione e se ne assume la piena responsabilità in tutte le sedi competenti.

Si richiama espressamente l'attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che:

- non vanno riportate quotazioni economiche attinenti all'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.
- è vietato inserire qualsiasi riferimento riconducibile all'Offerta Temporale. Eventuali elaborati e diagrammi che dovessero essere inseriti per illustrare le varie fasi lavorative non dovranno contenere alcun riferimento alla durata delle lavorazioni, ma solo la loro sequenza e correlazione in relazione alle soluzioni esecutive ed alla organizzazione del cantiere proposte.

Si precisa fin d'ora che l'Offerta Tecnica diventerà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario.

L'operatore economico concorrente dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguire l'intera opera, comprensiva delle eventuali migliorie offerte, se recepite dalla Stazione appaltante, in modo conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti.

Le migliorie proposte, qualora valutate positivamente e accettate dalla Stazione Appaltante, costituiscono un obbligo contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale.

Le proposte tecniche relative a migliorie non comportano e non possono comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico della Stazione Appaltante, né al momento della realizzazione, né nella successiva gestione. Pertanto, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta invariabile rispetto all'offerta tecnica e, quindi, il

ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le eventuali migliorie proposte nell'offerta tecnica.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione economica, nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO on line:

1) L'offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato D "*Modulo offerta economica ed offerta Tempo*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e firmata secondo le modalità di seguito indicate, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sulla quota lavori soggetta a ribasso, pari ad € 1.356.414,93, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, esclusi i costi per la sicurezza dovuti da PSC non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato "a corpo" per la sola esecuzione dei lavori, stante che il corrispettivo per l'attività di progettazione non è soggetto a ribasso, secondo quanto indicato all'articolo 3.2.1, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 15, del Codice e dell'All. I.13, e della Legge 21 aprile 2023, n. 49.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso unico % verrà calcolato automaticamente l'importo complessivo offerto, al netto dei costi della sicurezza.

**Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.**

b) la stima in relazione al presente appalto degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Tale costo si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto per il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione.

c) la stima dei costi della manodopera in relazione al presente appalto, ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale e il CCNL applicato.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al precedente articolo 3.2.2 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si precisa sin d'ora che, in tal caso, l'operatore economico dovrà giustificare in maniera puntuale i minori costi della manodopera.

Si precisa che i costi di cui alle precedenti lettere b) e c) non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

In ciascuna operazione di calcolo all'interno del Modulo offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara.

**Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.**

**Si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modulo di Offerta Economica.**

**In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modulo di offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo di offerta economica.**

Il ribasso offerto si intende formulato dal Concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun ulteriore costo aggiuntivo (comprese le spese di trasferta) potrà, pertanto, essere richiesto alla Stazione Appaltante in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

Con la firma dell'offerta il concorrente ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57, comma 1, e 102 comma 1, lett. b) e c), del Codice si impegna:

- a) a garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara;
- b) ovvero, in alternativa, ad indicare il o i differenti contratti collettivi applicati;
  - b.1) in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
  - b.2) a garantire ai dipendenti le stesse tutele normative ed economiche previste dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante all'articolo 3 del presente Disciplinare;

- b.3) a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
  - c) a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
  - d) a descrivere le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra indicati.
- d)** Offerta tempo, contenente l'indicazione - espressa in cifre e in lettere – della percentuale di riduzione a valere su tutte le tempistiche poste a base di gara di cui al paragrafo 3.3 per l'esecuzione delle prestazioni (servizi e lavori).

Con le seguenti precisazioni:

- Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla seconda cifra decimale.
- a pena di esclusione, non sono ammesse offerte temporali in aumento rispetto a ciascun tempo di ultimazione di cui al paragrafo 3.3;
- in caso di discordanza prevale la riduzione percentuale espressa in lettere.
- **La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20%.**
- È' possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie in giorni. Nel caso si verificasse la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazione di giorni, la stessa sarà ricondotta al valore intero troncando le cifre decimali dopo la virgola.

Nel caso di una riduzione percentuale del tempo superiore al limite massimo sopra indicato, la Commissione considererà come riduzione offerta quella massima consentita.

Con specifico riferimento alla sola componente "Lavori" , l'offerta della riduzione del tempo di esecuzione inserita a sistema **dovrà** essere, altresì, **accompagnata da:**

- i. il cronoprogramma del progetto, producendo il diagramma di Gantt sovrapposto a quello del progetto esecutivo, con evidenziate le riduzioni proposte.

Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere elaborato sulla base delle seguenti indicazioni:

- essere coerente con i contenuti del cronoprogramma del progetto posto a base di gara;
- essere coerente con le scelte operate dall'operatore economico in merito alle migliorie offerte in sede di gara;
- prevedere i periodi di ferie ed i periodi, eventuali, d'interruzione stagionale per andamento sfavorevole;
- indicare i legami sequenziali tra le diverse attività;
- indicare le risorse umane ed i mezzi impiegati;

- tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti possano imporre all'esecuzione dei lavori, senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e/o proroghe temporali; dei vincoli di carattere generale imposti dal capitolato speciale d'appalto e comunque, più in generale, di tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara.

Il cronoprogramma dovrà essere rappresentato in massimo n.1 tavola grafica in formato A3.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, le riduzioni temporali offerte saranno contrattualmente vincolanti per il concorrente

La proposta di riduzione dei tempi di esecuzione offerta non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata e, quindi, anche con riferimento a tale criterio, l'aggiudicatario sarà tenuto ad applicarla senza specifici compensi tenendo presente che, in caso di non rispetto delle tempistiche offerte, verranno applicate le penali previste in contratto.

- 2)** Il concorrente potrà allegare la documentazione relativa ai giustificativi di cui all'art. 110 del Codice, presentando ogni documentazione che ritenga utile ed idonea a supporto. La scomposizione del valore dell'offerta deve essere effettuata tenendo conto delle principali voci di costo che ne hanno determinato il calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il costo del lavoro, gli oneri della sicurezza aziendali, il costo delle soluzioni tecniche adottate, il costo delle principali forniture, i costi fissi, gli oneri di legge, l'utile, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti e per eseguire i lavori.

Il mancato inserimento di tale documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

La Stazione Appaltante, nel caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione.

Il Modulo D "Offerta economica ed Offerta tempo" e tutti i documenti costituenti l'Offerta Economica sono sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge

10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Con riguardo ai soggetti incaricati della progettazione esecutiva, si precisa che:

*(in caso di associazione temporanea non ancora costituita con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice), i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente anche dai soggetti che si intendono associare per la progettazione;*

*(in caso di indicazione dei soggetti di cui all'art 66, comma 1, del Codice), i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente unicamente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata candidata alla sola esecuzione dei lavori.*

## **17. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE**

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa"), 15 ("Offerta tecnica"), 16 ("Offerta economica"), è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato “Pubblicata” al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

## **18. MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

## **19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44, comma 4, e 108, comma 2, lett. e), del Codice, con valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del Codice medesimo.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e temporale sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica (PT)	65
Offerta economica (PE)	30
Offerta tempo (Ptemp)	5
<b>TOTALE (Ptotale)</b>	<b>100</b>

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (*Ptotale*) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (*PT*), il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (*PE*) e il punteggio conseguito per la "Offerta tempo" (*Ptemp*):  
 $P_{totale} = PT + PE + P_{temp}$ .

#### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), QUANTITATIVI (Q) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<p><b>SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO E STRUTTURALE NEL RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIGINARIO</b></p> <p>Il presente criterio premierà il progetto che valorizzerà dal punto di vista estetico il sistema torre faro nel suo complesso.</p> <p>In particolare, verranno premiate le soluzioni costruttive e gli accorgimenti tecnici che minimizzeranno l'impatto estetico dei sistemi di fissaggio, di cablaggio e di connessione tra tutti gli elementi che compongono il sistema illuminante.</p> <p>Dovranno essere sviluppate soluzioni di minimizzazione dell'impatto estetico dei sistemi di fissaggio dei corpi illuminanti alle strutture di supporto orizzontali e dell'impatto degli accessori dei corpi illuminanti proposti. Dovranno essere inoltre proposti sistemi per il mascheramento dei cavi elettrici di collegamento dei proiettori nella parte esterna del loro percorso sulle torri faro o per la mitigazione e integrazione della loro presenza all'interno del progetto strutturale ed estetico complessivo.</p> <p>Saranno inoltre valutate positivamente le soluzioni di predisposizione di ulteriori componenti tecnologici di futura installazione.</p> <p>Il tutto nel rispetto dei vincoli progettuali indicati nelle tavole e nei documenti allegati.</p>	20		20		
2	<p><b>QUALITÀ DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO IN RELAZIONE AI REQUISITI RICHIESTI</b></p> <p>Qualità e completezza dei calcoli illuminotecnici eseguiti dal concorrente sotto il profilo dei risultati illuminotecnici in relazione agli specifici corpi illuminanti offerti. Verrà valutato il livello di approfondimento, di qualità, completezza e precisione di calcolo, di accuratezza nella visualizzazione, esposizione e dimostrazione dei risultati di calcolo ottenuti e del loro confronto con i requisiti prestazionali richiesti da progetto, del rispetto dei parametri di input utilizzati e dei vincoli progettuali presenti, del rispetto dei requisiti minimi illuminotecnici richiesti e del loro eventuale miglioramento, di completezza di tutte le verifiche illuminotecniche necessarie e previste da progetto, del miglioramento dell'uniformità dei valori di illuminamento calcolati.</p> <p>Si dovrà provare l'attendibilità delle curve fotometriche dei corpi illuminanti utilizzati per i calcoli allegando certificazioni, test di laboratorio o qualsiasi altra documentazione atta a dimostrare la reale rispondenza dei risultati di calcolo rispetto a quanto sarà verificato con apposite misure in seguito alla realizzazione dell'impianto.</p> <p>Verrà infine valutata la facilità di lettura dei risultati ottenuti raffrontati con i vincoli progettuali oltre alla chiarezza nell'identificarli all'interno dei tabulati di calcolo nonché la completezza dei dati tecnici e prestazionali dei proiettori ed alimentatori proposti.</p>	15		15		

3	<p><b>DURABILITÀ E MANUTENIBILITÀ</b></p> <p>Verranno premiate le proposte che individueranno soluzioni e accorgimenti tecnici che potranno garantire un miglioramento delle condizioni di manutenibilità e durabilità delle componenti strutturali e impiantistiche delle torri faro</p>	10			10		
4	<p><b>CERTIFICAZIONI DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI OFFERTI</b></p>	5				<p>Fornitura di apparecchi illuminanti certificati ENEC (European Norms Electrical Certification) <b>Punti 2</b></p> <p>Fornitura di apparecchi illuminanti dotati di dichiarazione ambientale di prodotto, o EPD, conformemente alla ISO 14025. <b>Punti 5</b></p>	
5	<p><b>GARANZIE SUI PRODOTTI FORNITI</b></p> <p>Estensione della garanzia dei corpi illuminanti e degli alimentatori oltre ai valori minimi di legge che preveda la gratuita sostituzione (intesa come sola fornitura dei prodotti di ricambio) di tutti gli apparecchi difettosi con indicazione degli anni di validità della stessa. La garanzia dovrà essere prodotta dal fornitore del corpo illuminante proposto in favore di Sport e Salute Spa quale utilizzatore finale</p>	5				<p>Estensione da 2 a 5 anni <b>Punti 2</b></p> <p>Estensione oltre 5 anni <b>Punti 5</b></p>	
6	<p><b>ASSISTENZA DURANTE LE FASI DI MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b></p> <p>Il concorrente dovrà assistere la Stazione Appaltante durante le fasi di messa in servizio dell'impianto di illuminazione. A tal fine, si chiede l'impegno a produrre al termine delle lavorazioni un rilievo illuminotecnico sul campo e sulla pista al fine di verificare i livelli illuminotecnici ottenuti ed il rispetto dei valori proposti in sede di gara. Il rilievo dovrà essere eseguito mediante idonea strumentazione certificata</p>	5				<p>No impegno <b>Punti 0</b></p> <p>Si impegno <b>Punti 5</b></p>	
7	<p><b>MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DMX DI CONTROLLO DEI PROIETTORI</b></p> <p>Dovrà essere proposto ed offerto un miglioramento del sistema di controllo e regolazione DMX dei proiettori. In particolare, verrà valutata positivamente la possibilità di espandibilità del sistema proposto rispetto all'aggiunta temporanea di ulteriori corpi illuminanti durante manifestazioni sportive o di intrattenimento e la facilità di implementazione nel sistema di controllo degli apparati aggiunti temporaneamente da parte di fornitori terzi o dell'inserimento all'interno di sistemi di controllo di fornitori terzi in allestimento degli impianti fissi presenti.</p>	5			5		
<b>Totale</b>		<b>65</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

**Si precisa che la soluzione progettuale dovrà rispettare il disegno originale allegato dell'Arch. Enrico Del Debbio nelle sue proporzioni dimensionali e formali.**

Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

## **19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo del confronto a coppie.

In tal caso, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessun concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto ed ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p><b>Eccellente</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	1
<p><b>Ottimo</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,90
<p><b>Molto Buono</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,80
<p><b>Buono</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,70
<p><b>Discreto</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p>	0,60
<p><b>Sufficiente</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,50
<p><b>Parzialmente adeguato</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,40

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<b>Insufficiente</b> Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0,20
<b>Non valutabile</b> Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In presenza di una sola offerta verrà considerato come coefficiente definitivo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari senza effettuare alcuna riparametrizzazione (non trova pertanto applicazione il precedente comma).

Per quanto riguarda gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato **dalla colonna “T” della tabella**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

### 19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

<b>ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<i>Punteggio max</i>
<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>
Ribasso % offerto che verrà applicato per la sola esecuzione dei lavori	
<b>Offerta tempo</b>	<b>5</b>
Ribasso % offerto a valere su tutti i tempi di esecuzione dell’appalto	
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$C_i =$

- per  $R_i \leq R_{soglia} = (X * R_i / R_{soglia})$

- per  $R_i > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]]$

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*;
- $R_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i-esimo*;
- $R_{soglia}$  = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
- $X = 0,85$ ;
- $R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente.

Quanto all'offerta tempo, il coefficiente  $C_i$  sarà determinato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito alla riduzione percentuale del tempo di esecuzione risultata più alta (massimo 20%) ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta di riduzione del tempo pari 0 (zero).

A tal fine, individuata la riduzione del tempo maggiore, alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$C_i = T_a / T_{max}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*, variabile tra zero e uno;

$T_a$  = riduzione percentuale del tempo di esecuzione del concorrente *a-esimo*

$T_{max}$  = riduzione percentuale massima del tempo di esecuzione (non superiore al 20%) offerta dai concorrenti.

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio

#### 19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove

- $P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*
- $n$  = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- $C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*;
- $P_x$  = punteggio criterio X;
- $\Sigma$  = sommatoria;

- $X=1, 2, \dots, n$

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Il valore di  $P_i$  sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice nominata, ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RPA ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e temporali.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per quanto sopra, stante l'utilizzo da parte di Sport e Salute di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa, in modalità riservata, senza la presenza degli operatori.



**Al fine di garantire una tempestiva conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, e pertanto, procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica e temporale, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo la valutazione della documentazione amministrativa.**

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di consentire al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte tecniche" ed "economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI**

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 ("Svolgimento delle operazioni di gara"):

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche/temporali.

La commissione giudicatrice procede, nella successiva seduta, all'apertura delle offerte economiche e temporali e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 ("Criterio di aggiudicazione") e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ossia al punteggio complessivo attribuito a ciascuna delle offerte presentate, comprensivo del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo, l'Offerta tempo, e l'Offerta Tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni naturali consecutivi dalla richiesta. Detta richiesta sarà effettuata utilizzando la Piattaforma secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. È collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la messaggistica della RDO on line.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 ("Svolgimento delle operazioni di gara") i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110, del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RPA, che, all'esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, procede alla verifica dell'anomalia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

Si precisa che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta tempo), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RPA i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- mancata separazione dell'Offerta Tempo dall'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RPA provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13 ("Soccorso istruttorio"), se necessario;

- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Società trasparente” ai sensi del combinato disposto dell’art. 225, comma 2, del Codice, e dell’art.29, comma 1, del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e contestualmente alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

In applicazione a quanto prescritto dall’art.110, comma 1, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che, presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta tempo), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RPA si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RPA, se necessario, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo proposti. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RPA richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPA, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RPA esclude, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell'offerta, saranno considerate parte integrante dell'offerta.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPA formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del Codice.

Con specifico riferimento alla sola componente "lavori" (data la natura intellettuale del servizio di progettazione), il RPA procede, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, il rispetto di quanto previsto dall'art.110, comma 5, lettera d) del Codice, ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice.

Altresì, il RPA procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'articolo 11 comma 4, del Codice:

- nel caso in cui l'operatore economico risultato miglior offerente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, l'equivalenza delle tutele normative ed economiche, -anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, nonché l'impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

**Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto in particolare dei parametri di cui alla circolare dell'ispettorato del lavoro n. 2 del 28/07/2020, lettere b) e c).**

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al paragrafo 27 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC,

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per i requisiti generali, di idoneità, e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la verifica avviene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225, comma 2, del Codice e 81<sup>6</sup> del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n 464 del 27

---

<sup>6</sup> Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023

luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/1999 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Se non già prodotto nel FVOE, per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

Entro **5 giorni solari e continuativi** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, l'operatore economico risultato miglior offerente è tenuto a trasmettere, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line:

1. documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale prevista agli articoli 6.1.2. e 6.2.2. del Disciplinare di gara.

Disposta l'aggiudicazione immediatamente efficace la Stazione appaltante procede alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Codice.

Con la comunicazione di aggiudicazione di cui all'art.90, comma 1, lett. b) del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, **entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta**, la seguente documentazione, ai fini della stipula del contratto:

- A.** (Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti)
- per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, nel quale sia specificata la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori. Il mandato deve, altresì, espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

Nel richiamato mandato dovrà essere espressamente indicato:

- che le imprese partecipanti alla gara (ed eventualmente uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice, ai fini della progettazione) si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che l'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del Codice determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori;
- (in caso di associazione con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice, ai fini della progettazione) che l'offerta determina la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e la responsabilità solidale della persona fisica

o giuridica di cui all'art. 66, comma 1, del Codice limitatamente all'attività di progettazione;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
  - l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate
- per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

**B.** Garanzia definitiva misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs.385/1993.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta in favore della Stazione Appaltante, secondo una delle seguenti modalità:

- 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs.82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
  - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
  - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
  - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,

- ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs.82/2005.

Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

- i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
  - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
  - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs.82/2005.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n.29, ed assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese prevista ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice.
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, dal Consorzio stesso.

**C.** Idonee polizze assicurative per l'esecuzione delle prestazioni:

***Per l'esecuzione dei lavori***

**1.** polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 , che copra la Stazione Appaltante:

- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
- (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza deve essere emessa e firmata digitalmente e riportare la sottoscrizione attestante i poteri del soggetto legittimato a rilasciare la polizza e autorizzato ad impegnare il garante.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Inoltre, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione



Appaltante, sia dell'operatore economico aggiudicatario, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 2.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto della presente procedura, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

Le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere stipulate con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le coperture assicurative dovranno essere presentate:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese prevista ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice.
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, dal Consorzio stesso;

### ***Per i Servizi di Progettazione***

L'Aggiudicatario dovrà fornire la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale del progettista ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi del Codice, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

La polizza dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di Polizza Tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193 ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede Tecniche" del citato Decreto ministeriale.

In particolare, la polizza di responsabilità civile professionale, con efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, deve avere un massimale garantito non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa,

La polizza, oltre ai danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo.

La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione del Progettista Indicato.

Se il progettista è costituito sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la polizza è prestata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto di tutti i professionisti raggruppati o consorziati.

È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza qualora il progettista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e) , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo di polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.

- D.** Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Si precisa che per “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” s’intendono quei contratti che un concorrente stipula, con terzi, allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa: beni e servizi atti all’esecuzione della prestazione oggetto di affidamento. Precisamente, i terzi contraenti forniscono all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, a differenza di quanto accade nel subappalto, in cui il subappaltatore esegue parte della prestazione.

Resta inteso che in tali casi l’aggiudicatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine, dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione - inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’aggiudicatario (e non della Stazione appaltante che resta estranea a tale tipo di rapporti).

Gli eventuali contratti di cooperazione dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso.

- E.** (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi

In caso di RTI o di Consorzi ordinari la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio; in caso di Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), si procede alla revoca dell’aggiudicazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all’ANAC. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. In caso di revoca dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

In applicazione all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 e dell'art.225, comma 1, del Codice, le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Rimborso spese pubblicazione per gara "Appalto integrato torri faro dello Stadio dei Marmi. RA 199/23/PA")

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 3.591,80+IVA**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Al riguardo si fa presente che potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto, secondo quanto disposto dall'art.50, comma 6, del Codice, a seguito dell'avvenuto accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni cd. «stand still» dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo codice

Il contratto è stipulato, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Il contratto potrà essere stipulato anche in pendenza di contenzioso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice, ad eccezione del caso di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 18, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs.159/2011 (c.d. Codice Antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis, del D.lgs 159/2011 recederà dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 88 comma 4-quater, del citato d.lgs.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice.

Nei casi di cui all'art.124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla lex specialis di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

La clausola sociale non è applicabile al presente appalto, in quanto non vi è personale già impiegato.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In particolare, ai sensi dell'art.102, comma 1, del Codice, si impegna garantire al personale impiegato nei lavori l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell'art.102, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico aggiudicatario si impegna, qualora per l'esecuzione del presente appalto debba dar corso a nuove assunzioni, a garantire un'equa ripartizione di genere e ove possibile la presenza di persone con disabilità o svantaggiate.

## **28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

## **29. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53<sup>7</sup> del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

---

<sup>7</sup> Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

### **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice.

Fermo quanto sopra, tutte le controversie derivanti dal contratto, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, sono deferite alla competenza del Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

### **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

L'Amministratore Delegato  
Diego Nepi Molineris

